

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guido	De Maio	Presidente	Cam. cons.
Dott. Ciro	Petti	Componente	del 20.9.2007
Dott. Vincenzo	Tardino	Componente	SENTENZA
Dott. Aldo	Fiale (relatore)	Componente	N. <i>PTJ</i>
Dott. Santi	Gazzara	Componente	R.G.N.

ha pronunciato la seguente:

19512/07

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

- 1) LAMBIASE Bianca, nata a Montecorvino Rovella il 28.8.1946
- 2) COPPOLA Salvatore, nato ad Angri l'1.5.1944
- 3) COPPOLA Annunziata
- 4) BOTTIGLIERI Liberato, nato a Campagna il 31.5.1971
- 5) SOMMA Antonio, nato a Gragnano il 24.1.1968
- 6) CAPASSO Monica, nata a Battipaglia il 26.4.1974
- 7) CASCONI Annunziata, nata a Scafati il 7.3.1944
- 8) LICINIO Tiziana, nata a Pompei il 6.5.1970
- 9) CESARANO Elisabetta, nata a Pompei il 9.1.1971
- 10) CAROTENUTO Giuseppe, nato a Scafati il 22.11.1942
- 11) CAROTENUTO Nicola, nato a Pompei il 6.11.1969
- 12) MARINO Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni il 17.4.1941

- 13) RUSSO Angela, nata a Lagonegro il 26.8.1944
- 14) BARLETTA Antonio, nato a Salerno il 9.11.1943
- 15) SGUAZZO Assunta, nata ad Eboli il 5.6.1980
- 16) CAROTENUTO Rosa, nata a Scafati l'1.1.1968
- 17) NASTO Giovanni, nato ad Angri il 17.9.1965
- 18) NIGRO Ivan, nato a Battipaglia il 13.4.1980
- 19) GIACOMANIELLO Maria, nata ad Angri il 23.9.1941
- 20) SIANO Aurelio, nato a Salerno il 16.2.1940
- 21) FONTANELLA Anna, nata ad Angri il 19.9.1948
- 22) STEFANINI Bruno, nato a Battipaglia l'8.9.1949
- 23) STRIFEZZA Maria, nata ad Eboli il 13.8.1946
- 24) ROMA Annamaria, nata a Baronissi il 3.1.1950
- 25) NIGRO Francesco, nato a Battipaglia il 5.4.1978

avverso l'ordinanza 27.4.2007 del Tribunale per il riesame di Salerno.

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso

Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del dr. Angelo Di Popolo,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il G.I.P. del Tribunale di Salerno – con ordinanza del 30.3.2007 – rigettava la richiesta del P.M. di sequestro preventivo di un'area, complessivamente estesa mq. 3747 e suddivisa in 13 lotti (ciascuno di circa mq. 236), e di alcuni manufatti realizzati all'interno di ciascun lotto, siti in località "Torre Spineta" nel territorio del Comune di Battipaglia, in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt.: 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del T.U. n. 380/2001; all'art. 734 cod. pen.; nonché a quelli di:

- **lottizzazione abusiva** (art. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001);
- **realizzazione di interventi edilizi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza le necessarie concessioni edilizie e le autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo** (artt. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001; 146 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004).

Lo stesso G.I.P. motivava il diniego rilevando: che trattavasi di opere ultimate; che mancava qualsiasi indicazione sull'incidenza delle opere sul carico urbanistico e che, in presenza di manufatti già abitati, un eventuale sequestro avrebbe imposto la necessità di procedere allo sgombero dei fabbricati.

Sull'appello del P.M., **il Tribunale di Salerno – con ordinanza del 27.4.2007 – accoglieva il gravame e disponeva il sequestro preventivo dell'area interessata e delle opere in essa realizzate, ravvisando una lottizzazione abusiva negoziale e materiale**, sul presupposto che, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in totale assenza di autorizzazione, un fondo rustico era stato suddiviso in 13 piccoli lotti, ognuno dei quali oggetto di un intervento edificatorio completamente abusivo, e che era stata realizzata una strada carrabile a servizio dei singoli lotti ed il complesso era stato dotato di servizi comuni.

Avverso l'anzidetta ordinanza dal Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore delle persone generalizzate in epigrafe (il gravame è stato proposto nell'interesse pure di tale COPPOLA Annunziata, nei confronti della quale la misura cautelare reale non è stata adottata, mentre non risulta proposto per LICINIO Giuseppe, anch'egli destinatario del provvedimento di cautela).

Nel ricorso viene prospettato che *"le aree in questione sono interessate da piccoli insediamenti precari costituiti da baracche in lamiera, piccoli prefabbricati in legno e, in ogni caso, da strutture solo poggiate su piattaforme di cemento da lungo tempo esistenti in sito ... gran parte di questi manufatti sono stati completati già nel 1983"*.

Viene quindi eccepito – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – che la misura cautelare sarebbe stata illegittimamente adottata in relazione ad un reato di lottizzazione abusiva che, se fosse configurabile, sarebbe già prescritto ed in una situazione in cui mancherebbe il *"periculum in mora"*, non sussistendo quell'aggravamento del carico urbanistico, soltanto enunciato ma non dimostrato dal Tribunale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Esso, quanto alla posizione di **Coppola Annunziata**, risulta proposto nell'interesse di persona nei cui confronti la misura cautelare non è stata disposta e comunque, per gli altri indagati, è manifestamente infondato.

A. P. de

2. La prospettazione di intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati dovrà essere deliberata e risolta in sede di merito, alla stregua delle risultanze istruttorie che verranno acquisite e tenuto anche conto della giurisprudenza di questa Corte Suprema che configura il reato di lottizzazione abusiva come *"reato permanente e progressivo nell'evento"*.

Pure a fronte di un'accertata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, comunque, dovrà essere disposta, a norma dell'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (già art. 19 della legge n. 47/1985), la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Battipaglia dei suoli abusivamente lottizzati e delle costruzioni ed opere urbanizzative sugli stessi realizzati.

Trattasi – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema – di provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 7.7.2004, ric. Perniciaro; 29.1.2001, ric. Matarrese; 13.7.1995, ric. Barletta; 11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato) e questa Corte si è pure pronunciata nel senso che il sequestro preventivo di una lottizzazione abusiva finalizzato alla relativa confisca presuppone soltanto l'astratta configurabilità del reato e può essere disposto anche se questo dovesse ritenersi già estinto (Cass., Sez. III, 7.7.2004, Lazzara).

3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 29.1.2003, n. 2, Innocenti – hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando che:

-- il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato;

-- in tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico, va deliberata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo".

Il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" delle unità immobiliari illecitamente realizzate, secondo il riferito orientamento delle Sezioni Unite: a fronte della sostanziale creazione di ulteriori unità immobiliari residenziali, invero, ha fatto corretto riferimento all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture

preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (*standards* di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444).

Nella specie, l'estesa edificazione abusiva, in una zona di pregio paesaggistico, determina una indebita intensificazione della fruizione del territorio, soggetto a speciale protezione dell'autorità, che comporta sicuramente una lesione attuale e persistente dell'equilibrio urbanistico dello stesso, e cioè del bene giuridico identificato con l'ordinato e razionale assetto distributivo del territorio.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, si ritiene, dunque, pienamente giustificata l'adozione della misura cautelare in questione.


4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127, 325, 607 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 20.9.2007

Il Consigliere estensore



Il Presidente

